

## **Registro degli Operatori Somatopsichici (R.O.S.)**

# **PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE DI COMPETENZA**

### **Art. 1 - Composizione e durata**

Il Consiglio Direttivo nomina la Commissione di Certificazione composta da un numero minimo di cinque Commissari e resta in carica tre anni ed i membri sono rieleggibili.

### **Art. 2 - Funzionamento**

Le richieste accompagnate dalla documentazione, verranno raccolte e analizzate periodicamente.

La certificazione di competenza potrà essere riconosciuta direttamente su base documentale o essere subordinata a verifiche a campione e a colloqui personali.

La Commissione decide a maggioranza con redazione di un verbale.

### **Art. 3 - Ambito della Certificazione**

La validità della certificazione è circoscritta al profilo professionale di Specializzazione del candidato.

### **Art. 4 - Durata della Certificazione**

La validità iniziale è di 3 anni, con possibilità di rinnovo attraverso una procedura semplificata, che aggiorna il profilo con riguardo all'attività svolta e all'aggiornamento professionale del triennio.

### **Art. 5 - Registro e diffusione**

La tenuta di un Registro aggiornato degli Operatori del Benessere Somatopsichico certificati, verrà curata dal Segretario.

Gli esperti sono ad oggi in via esemplificativa:

Operatore del Benessere Somatopsichico – Counseling Somatopsichico - Istruttori di Dinamica Mentale – Relatori di Dinamica Mentale – Esperti in Motivazione, Assertività, Comunicazione – Operatori di Supporto Psicopedagogico - Esperti in Cibernetica Sociale – Esperti in Tecniche Mnemoniche – Esperti in Psicoterapia Breve ad indirizzo Somatopsichico – Operatori Socio Culturali – Esperti in Psicografologia – Esperti in Dinamiche della Mente e del Comportamento – Esperti in Dinamiche Educative Innovative (Psiconeurologica, Creatività, Dinamica Relazionale, Dinamiche Psicofisiche, ecc.).

Gli Esperti certificati autorizzano la stampa e la diffusione del registro, come pure l'inserimento del proprio nominativo e relativo profilo certificato in banche dati pubbliche e private.

### **Art. 6 - Ratifiche, rinvii e ricorsi**

La ratifica della certificazione viene approvata dal Consiglio Direttivo (che si riserva facoltà di veto) su proposta della Commissione di Certificazione.

L'approvazione con relativo numero di certificazione di competenza viene comunicata con l'invio del certificato autentico.

Le richieste di certificazione respinte dalla Commissione o dal Consiglio Direttivo, verranno comunicate e motivate per iscritto ed i richiedenti potranno integrare, entro tre mesi, le eventuali carenze segnalate o presentare ricorso scritto.

### **Art. 7 - Certificazione per meriti**

Per gli Operatori del Benessere Somatopsichico di riconosciuta professionalità e di chiara fama, la Commissione potrà proporre al Consiglio una certificazione in forma semplificata, attraverso la presentazione della sola "Domanda di Certificazione" e la sottoscrizione del Codice Deontologico.

### **Art. 8 - Proprietà, riservatezza e conservazione dei documenti**

Il materiale presentato dal Professionista a corredo della richiesta di certificazione non viene restituito, pur restando di sua esclusiva proprietà.

L'associazione e i componenti della Commissione assicurano la riservatezza e la conservazione dopo il rilascio delle certificazioni, dei singoli dossier, eventualmente anche in forma di archivio informatico.

### **Art. 9 - Condizioni di permanenza e rinnovo della Certificazione**

Gli Esperti certificati garantiscono il permanere delle condizioni professionali atte a garantire la rispondenza al profilo, attraverso un aggiornamento continuo e sistematico sul processo di certificazione, sulle materie oggetto della professione e citate nell'area di specializzazione.

La Commissione richiederà annualmente l'integrazione al dossier personale con l'elenco delle attività effettuate per il proprio aggiornamento (corsi, seminars, convegni, letture, attività pubblicistica, attività associative, ecc.) secondo i parametri stabiliti dal Regolamento sul Credito Formativo per la formazione continua.

### **Art. 10 - Perdita della Certificazione**

La perdita della certificazione potrà derivare da una rilevante inosservanza del Codice Deontologico e/o dal mancato raggiungimento del credito formativo e/o dalla mancata rispondenza al vero di quanto dichiarato nella documentazione di richiesta.

Le segnalazioni in tal senso verranno valutate, sentito l'interessato, che riceverà comunicazione scritta della decisione.